

La composizione dei costi della produzione, pari nel 2013, a €/migliaia 453.165, è evidenziata nella tabella seguente:

(in migliaia di euro)

Descrizione	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2012	Differenza
Materiali di consumo	325	455	(130)
Servizi	46.970	34.341	12.628
Godimento beni di terzi	333.429	336.672	(3.243)
Personale	58.832	58.495	337
Ammortamenti e svalutazioni	7.627	7.863	(236)
Accantonamenti per rischi ed oneri	4.586	6.729	(2.143)
Oneri diversi di gestione	1.396	1.467	(71)
TOTALE	453.165	446.023	7.142

E' da evidenziare come l'incremento registrato nell'anno derivi essenzialmente da partite legate alle attività di manutenzione degli immobili ricadenti nei compendi immobiliari FIP e Patrimonio Uno per gli interventi sul patrimonio dello Stato all'interno della voce "Servizi". Per le restanti tipologie di costi si conferma il trend discendente registrato negli ultimi anni, quale risultato conseguito per effetto dell'attenzione posta dall'Agenzia al loro contenimento.

(in migliaia di euro)

Descrizione	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2012	Differenza
Servizi da controllate	142	284	(142)
Manutenzioni ordinarie	342	422	(80)
Spese per Organi sociali e di controllo	154	149	5
Consulenze e prestazioni	5.444	5.575	(131)
Utenze	1.152	1.184	(32)
Altri servizi	4.767	5.445	(678)
Servizi per terzi	5.645	5.968	(323)
Prestazioni - accatastamenti (già censimento)	974	54	920
Spese ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011	62	0	62
Manutenzioni su immobili fondi immobiliari	12.261	4.028	8.233
Programmi immobiliari	16.026	11.232	4.794
TOTALE	46.970	34.341	12.628

Il complessivo decremento della voce "consulenze e prestazioni" (€/migliaia - 131), è dovuto alla diminuzione delle prestazioni derivanti dal contratto stipulato con la società di informatica Sogei (€/migliaia -608), parzialmente compensato dall'aumento delle "altre consulenze e prestazioni", in particolare di profilo organizzativo (€/migliaia 407), a fronte delle quali sono stati rilasciati a conto economico parte dei risconti passivi relativi ai fondi in passato assegnati dal Ministero per il potenziamento dell'Agenzia (ex Comma 193/165).

Si fa presente che non sussistono costi per incarichi di studio e consulenza aventi natura di prestazioni di lavoro autonomo (ex. art. 2222 e s.s. del C.C.) ai sensi della Delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo.

L'aumento (per €/migliaia 5) della voce "compensi agli organi sociali" (composta da €/migliaia 45 per compensi al Comitato di Gestione, da €/migliaia 41 per compensi

al Collegio dei Revisori e da €/migliaia 47 per compensi all'Organismo di vigilanza) è dovuta all'aumento dei costi sostenuti per spese di viaggio.

La voce "altri servizi" ricomprende, tra l'altro, le spese postali (per €/migliaia 210); le spese di sorveglianza (per €/migliaia 580); quelle di pulizia (per €/migliaia 707); la formazione del personale (per €/migliaia 313); ecc. Si evidenzia che il decremento complessivo della voce (€/migliaia 678) è interamente ascrivibile a alla diminuzione dei costi per missioni e per formazione professionale.

I "servizi per terzi" riguardano l'ammontare dei costi sostenuti per oneri condominiali condivisi con altre Agenzie e/o Amministrazioni, tutti interamente riaddebitati.

La voce "prestazioni - accatastamenti" accoglie i costi sostenuti nel 2013 relativi alle attività di accatastamento del patrimonio immobiliare dello Stato²⁴.

Nel 2013 le poste più rilevanti, per importo, nell'ambito della voce "Servizi" sono risultate:

- le "spese per manutenzioni su immobili fondi immobiliari" (€/migliaia 12.261) che accoglie i costi sostenuti nell'anno relativi alle manutenzioni straordinarie sugli immobili facenti parte dei fondi immobiliari FIP e Patrimonio Uno, nonché alle transazioni finalizzate con i proprietari al medesimo riguardo. Di tali costi si trova contropartita nei ricavi da prestazioni di servizi istituzionali, alla voce "contributi per manutenzioni immobili fondi", a seguito del rilascio degli specifici risconti passivi.
- le "spese per programmi immobiliari", (€/migliaia 16.026) di cui se ne specifica la composizione nella tabella che segue:

(in migliaia di euro)

Descrizione	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2012	Differenza
Manutenzioni straordinarie	9.667	5.493	4.174
Ristrutturazioni	4.455	4.405	50
Valorizzazioni	88	(190)	278
Interventi ex articolo 28 L. 28/99	975	939	36
Acquisto immobili	0	25	(25)
Altre manutenzioni	840	560	280
TOTALE	16.026	11.232	4.794

²⁴ A tale voce corrisponde, tra i ricavi da prestazioni di servizi istituzionali, quella dei "contributi per accatastamenti (già censimento)" a seguito dell'utilizzo dei relativi risconti passivi.

Come desumibile dalla tabella, si registra un incremento dell'avanzamento complessivo dei lavori per manutenzioni, ristrutturazioni, valorizzazioni e interventi ex art. 28 contabilizzato nell'esercizio rispetto all'anno precedente.

Nel 2013 la posta "godimento di beni dei terzi" è diminuita di €/migliaia 3.243 rispetto al 2012. Si espone, di seguito, la composizione di tale voce:

(in migliaia di euro)

Descrizione	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2012	Differenza
Manutenzioni e servizi	147	140	7
Amministrazione beni	1.203	1.279	(75)
Oneri condominiali	590	555	35
Canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari (quota Agenzia)	1.982	1.931	51
Canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari	328.047	331.313	(3.266)
Noleggi e locazioni	1.459	1.454	5
TOTALE	333.429	336.672	(3.243)

Nell'ambito di tale tabella, la voce "manutenzioni e servizi" afferisce ai costi di manutenzione di beni mobili ed immobili di terzi e dello Stato in uso all'Agenzia; la voce "amministrazione beni" concerne gli oneri di custodia dei veicoli sequestrati nonché dei costi di gestione dei beni di proprietà dello Stato privi di conduttore e/o concessionario; la voce "canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari" (quota Agenzia) è relativa ai canoni dovuti dall'Ente per gli immobili di proprietà del FIP e di Patrimonio Uno²⁵.

La voce "canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari" trova esatta corrispondenza nell'analoga voce del valore della produzione.

²⁵ La voce trova corrispondenza nei ricavi delle prestazioni di servizi istituzionali alla voce "canoni attivi Fondi immobiliari", ad esclusione della quota di €/migliaia 1.982 di competenza dell'Agenzia perché utilizzatrice di alcuni immobili.

La voce "noleggi e locazioni" è relativa, in prevalenza, ai canoni di noleggio delle linee dati (€/migliaia 370) ed a quelli di locazione di immobili utilizzati dall'Agenzia, di proprietà di terzi e dello Stato (€/migliaia 503).

Nel 2013 le spese per il "personale" sono risultate in lieve aumento (per €/migliaia 337) principalmente per effetto del maggior ricorso al lavoro interinale al fine di sopperire a specifiche carenze di organico e per le sostituzioni di maternità parzialmente compensate dalla diminuzione dell'accantonamento al "fondo trattamento di fine rapporto" a seguito del decremento del coefficiente di rivalutazione del TFR.

I "Proventi ed oneri finanziari" (€/migliaia 1) concernono, per la maggior parte, gli interessi di mora ed, in minima parte, gli interessi corrisposti dall'Istituto Cassiere.

Con riferimento alla voce "Proventi ed oneri straordinari", i proventi derivano prevalentemente da rettifiche operate nel corso del 2013 (per €/migliaia 285 a rettifiche operate nel corso del 2013 riferite, per competenza, a maggiori costi accertati negli anni precedenti; per €/migliaia 202 a note di credito ricevute a storno di fatture accertate negli anni precedenti; per €/migliaia 95 a rettifica di corrispettivi per fondi immobiliari relativi agli anni 2007-2011); gli oneri si riferiscono, principalmente, a maggiori pagamenti relativi alla custodia dei veicoli confiscati di competenza di anni precedenti (€/migliaia 237) rispetto a quanto accantonato nello specifico fondo e per €/migliaia 336 a costi rilevati nel periodo ma riferiti ad anni precedenti.

Il risultato dell'esercizio

L'esercizio 2013 ha fatto registrare un risultato positivo pari a 3,2 mln €.

In analogia a quanto disposto nei precedenti esercizi, l'Agenzia ha proposto al Ministero vigilante il riporto a nuovo degli utili conseguiti, a meno delle quote riferibili all'accantonamento a riserva legale e a quanto versato, con riferimento all'esercizio 2012, ai sensi del già richiamato comma 21 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 e dell'articolo 1, comma 141, della Legge 228/2012.

L'Agenzia, come già accennato e come segnalato dal Collegio dei Revisori dei conti, ha, inoltre, ottemperato a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, che ha previsto per il triennio 2011 - 2013 la possibilità per le Agenzie Fiscali di assolvere alle disposizioni dagli articoli 6 e 8, comma 1, primo periodo, del D.L. stesso ed a quelle in materia di

contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari all'1% delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai rispettivi costi di funzionamento, stabilite con la Legge n. 192/2009.

Più precisamente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria (cfr. nota RGS n. 39388 del 5 aprile 2011), l'importo sul quale imputare la percentuale dell'1% è stato chiarito essere costituito dallo stanziamento previsto dalla legge di bilancio, a meno degli oneri per il personale.

In ossequio a tale disposizione, l'Agenzia ha effettuato nel mese di ottobre un versamento di € 292.069 sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3334 – capo X°. Con tale versamento si intende pertanto assolto anche l'adempimento previsto dall'articolo 61, comma 17, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008.

6. Il bilancio consolidato

Si segnala che l'Agenzia del Demanio non ha provveduto a redigere il bilancio consolidato. Infatti, la Demanio Servizi Spa in liquidazione, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 aprile 2013 da parte del Socio unico, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 20 agosto 2013.

La società Arsenale di Venezia è stata altresì messa in liquidazione dai Soci in data 27 maggio 2013 e, pertanto, ha svolto nell'anno attività di scarso rilievo.

Sono occorse quindi le condizioni previste dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991. In particolare, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera a) del suddetto articolo, l'inclusione nel consolidamento delle due società è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.

7. Considerazioni conclusive

L'Agenzia nel 2013 ha proseguito l'azione demandata per la gestione del patrimonio dello Stato, nonostante siano rimaste, ancora una volta, sostanzialmente insolute le problematiche, già segnalate nelle precedenti relazioni, in ordine ai concreti effetti della coesistenza, in capo alla medesima, della natura di ente pubblico economico e di Agenzia Fiscale (situazioni giuridiche potenzialmente confliggenti).

In particolare sarebbe significativo che fosse finalmente e legislativamente chiarita la natura dell'ente, Agenzia fiscale o Ente pubblico Economico, dicotomia non di rado foriera di rilevanti problematiche applicative delle singole normative, ivi incluse quelle relative al reclutamento del personale, rimettendosi, inoltre, alle scelte discrezionali del legislatore, un'approfondita riflessione sull'utilità e la ratio del permanere di una configurazione "economica" dell'ente, in presenza della natura essenzialmente non imprenditoriale ma quasi esclusivamente di servizio alla P.A. delle funzioni svolte.

Da un punto di vista operativo, l'Agenzia - che nel tempo, come riferito nei precedenti referti, ha fortemente ridimensionato le proprie articolazioni sul territorio - in linea con un ampliamento di competenze, continuato anche nell'ultimo esercizio e nel primo scorcio del 2014, ha registrato, nel 2013, una leggera crescita del proprio personale, dalle 1017 del 2012 alle 1.026 del 2013, con un aumento di 9 unità rispetto al 2012, tutte nella fascia impiegatizia, invertendo un trend di contrazione in atto da parecchi anni, con riferimento alle 1745 unità dell'anno (1999) della sua creazione.

Nell'esercizio di riferimento l'ammontare del costo del lavoro è rimasto pressoché stabile rispetto all'esercizio precedente, con una lievitazione complessiva di meno dell'1%, attribuibile, essenzialmente, all'incremento della voce "lavoro interinale".

L'Agenzia, nel corso dell'esercizio, non ha conferito incarichi di studio o consulenza aventi natura di prestazioni di lavoro autonomo (ex art. 2222 e s.s. del C.C.), mentre 570.000 Euro hanno riguardato altri incarichi tra i quali si segnalano l'aggiornamento della mappa dei processi e del manuale delle attività e l'aggiornamento e l'analisi degli organici.

L'Agenzia ha dato attuazione alle misure di contenimento della spesa pubblica, talora su base volontaria anche per quei profili che la natura di ente pubblico economico ne rendeva alquanto dubbia l'obbligatorietà, talora mediante i previsti versamenti compensativi.

Per quel che riguarda l'attuazione del Federalismo Demaniale, l'Agenzia ha attuato tutti i passaggi di sua competenza ed ha svolto le attività previste, con procedure di trasferimento (per le quali sono stati emessi n. 7 decreti) che hanno interessato n. 1267 comuni, n. 27 province e n. 8 regioni. Sono inoltre proseguite le attività concernenti

l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85/2010 relativo all'attribuzione agli Enti territoriali della proprietà dei beni appartenenti al patrimonio culturale, storico, artistico.

Per quanto riguarda il valore della produzione al 31 dicembre 2013, va rilevata una sua marginale diminuzione, al netto delle voci neutre (-0,6 mln €), da attribuirsi essenzialmente al decremento degli altri ricavi e proventi (-1,2 mln €) dovuto in particolare agli effetti del minor disaccantonamento di quote eccedenti del fondo rischi rispetto al 2012 e alla diminuzione dei ricavi da attività commerciale, effetti solo in parte compensati dall'incremento dei corrispettivi da Convenzione di servizi (+0,8 mln €).

Significativa la flessione della redditività complessiva del portafoglio immobiliare con una riscossione per l'esercizio 2013 pari a 203 milioni di euro rispetto ai 228 milioni di euro registrati nel 2012. Tale flessione è interamente riconducibile alle entrate di non diretta gestione che nel 2013 ammontano a 141 milioni di euro a fronte dei circa 168 milioni di euro dell'anno precedente e, in particolare, ai diritti di prospezione e ricerca mineraria, entrate caratterizzate, per loro natura, da un'elevata variabilità nel tempo. Il confronto temporale mette in luce un andamento delle entrate di diretta gestione in controtendenza ancorché il leggero miglioramento registrato nel 2013 non è in grado di compensare il trend negativo precedentemente evidenziato a livello complessivo. Infatti le riscossioni derivanti da attività di gestione diretta dei contratti da parte dell'Agenzia risultano nel 2013 pari a 62 milioni di euro a fronte dei 60 milioni riscossi nell'esercizio 2012, anche a seguito della stipula di 1.805 contratti di locazione e concessione (tra nuovi contratti e rinnovi).

Da segnalare come nel 2013, attuando le indicazioni formulate nel Contratto di servizi tra Mef ed Agenzia, quest'ultima abbia maturato corrispettivi per € 88.366 milioni di euro, a fronte dei circa 98 dell'esercizio precedente, invertendo il trend positivo registrato nello scorso esercizio.

L'esercizio 2013 si è chiuso con una sensibile lievitazione dell'utile ad € 3.184.330, rispetto ai 684.798 euro del precedente esercizio, con un ritorno verso i livelli del 2011, allorché si era attestato a 4,6 milioni di euro.

Il patrimonio netto dell'Ente si è ulteriormente incrementato, confermando un trend costante negli ultimi anni, passando dai 321.448.913 di euro nel 2012 ai 324.227.396 del 2013.



PAGINA BIANCA

ALLEGATO**Normativa di riferimento**

Si riportano di seguito i principali provvedimenti normativi che hanno riguardato l'Agenzia nel corso del 2013.

- **Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64**

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

L'**articolo 10 bis** ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1 quater, del decreto legge 98/2011 prevedendo che nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, per l'anno 2013, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permutate a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

- **Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90**

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"

Il decreto legislativo modifica il decreto legislativo 192/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" al fine di adeguarlo alla sopraggiunta normativa europea.

L'**articolo 2, comma 1**, novella l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005.

Sono date le definizioni di "edificio adibito ad uso pubblico" inteso quale edificio in cui si svolge in tutto o in parte l'attività istituzionale di enti pubblici e di "edificio di

proprietà pubblica” inteso quale edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupato dai predetti soggetti.

L'articolo 5 introduce l'articolo 4-bis al decreto legislativo 192/2005, prevedendo che dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.

L'articolo 6 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005 in materia di attestato di prestazione energetica, e prevede che nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 metri quadri, ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di cui sopra entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 metri quadri, è abbassata a 250 metri quadri.

- **Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98**

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Articolo 56 bis (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali) reca disposizioni che intervengono, con intento semplificatorio e acceleratorio, sulla procedura di trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni degli immobili di proprietà dello Stato indicati all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 85/2010, nonché dei beni in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto (relativo al c.d. Federalismo demaniale). E' espressamente prevista l'esclusione dal trasferimento: degli immobili in uso per finalità dello Stato o per quelle di razionalizzazione cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, nonché gli immobili in corso di utilizzazione per le medesime finalità; degli immobili per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione ovvero dismissione ai sensi delle previsioni recate dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98/2011. La norma definisce nel dettaglio la tempistica per il trasferimento degli immobili non esclusi dal trasferimento, nonché l'iter procedurale finalizzato al loro trasferimento.

Articolo 19, comma 5 bis, ha disposto la sospensione fino alla data del 15 settembre 2013 dei pagamenti relativi ai canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto legge n. 400/1993.

- **Decreto legge 1 luglio 2013, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94**

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

L'articolo 4, relativo ai compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, del quale sono prorogate le funzioni fino al 31 dicembre 2014, prevede che sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio gli atti inerenti:

- la destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
- l'individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie.

- **Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112**

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

L'articolo 6 mira a favorire la rapida realizzazione in Italia di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea prodotta da giovani artisti sia italiani che di altre nazionalità.

A tal fine entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua gli immobili di proprietà dello Stato, che possono essere destinati a tale uso, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali

e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro centocinquanta con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Le modalità di utilizzo dei beni sono determinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- **Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125**

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

L'articolo 1, comma 1 proroga di un anno fino al 31 dicembre 2015, il divieto - contemplato dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012 - per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istat, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché per le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

L'articolo 1, comma 5 stabilisce per le medesime amministrazioni, relativamente agli incarichi di consulenza, che la spesa annua, per il 2014, per studi ed incarichi - inclusa quella relativa a consulenze conferite a pubblici dipendenti - non possa essere superiore all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'articolo 1, comma 5 bis prevede per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5, la trasmissione, entro il 31 dicembre 2013, dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

L'articolo 1, comma 5-ter prevede che la mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

L'articolo 1, comma 7 prevede che gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. Inoltre l'affidamento di incarichi in

violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 2, comma 10, dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT con esclusione degli organi costituzionali sono soggette alle disposizioni recate dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 165/2001, in tema di controllo del costo del lavoro che impone l'obbligo di presentazione, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della Funzione Pubblica, del conto annuale delle spese sostenute per il personale, secondo un modello di rilevazione definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il predetto Dipartimento della Funzione Pubblica.

- **Decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137**

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione

L'articolo 2-bis (come sostituito dall' art. 24, comma 2-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66) ha riconosciuto le amministrazioni individuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, la facoltà di recesso entro il 31 luglio 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

- **Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5**

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici.

Il comma 1 prevede ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, che le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 6 della legge n. 47/1985 in materia di presentazione di domanda di sanatoria, si applicano anche alle alienazioni in blocco di immobili pubblici di cui all'*articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203* e che per

esse la domanda può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

Il comma 2 interviene sull'articolo *11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203* in materia di alienazioni in blocco di immobili pubblici, specificando che l'alienazione attiene ad immobili ad uso non prevalentemente abitativo e che l'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche beni immobili degli enti territoriali

Il comma 2-bis inserisce l'articolo 33-ter al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e prevede che i fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

Il comma 2-ter introduce il comma 1-bis all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, riguardante l'alienazione e locazione di terreni agricoli a favore dei giovani agricoltori, stabilendo che in sede di prima applicazione, il decreto di individuazione dei beni e di definizione delle modalità di attuazione della norma è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014.

Il comma 2-quater disciplina l'individuazione da parte del Ministero beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,

Il comma 2-quinquies disciplina l'individuazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei beni di rilevante interesse ambientale nonché da mantenere prioritariamente nella proprietà dello Stato e per i quali avviare procedimenti rivolti all'istituzione ed all'integrazione di aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991.

Il comma 2-sexies stabilisce che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede